

r.g. a.s. 1/2020



IL TRIBUNALE DI MILANO

Sezione II Civile

riunito in camera di consiglio, in persona dei sigg. magistrati:

dott.	Sergio Rossetti	Presidente
dott. ssa	Guendalina Pascale	Giudice
dott.	Francesco Pipicelli	Giudice

nel procedimento in epigrafe indicato ha pronunciato il seguente

DECRETO

avente ad oggetto la conversione della procedura di amministrazione straordinaria di Galimberti SPA in fallimento a norma degli artt. 69 e ss. del d.lgs. 270/1999;

vista l'istanza proposta ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 270/1999 dal commissario straordinario della a.s. Galimberti in data 10 novembre 2021;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la dichiarazione di fallimento, in quanto:

con sentenza in data 14.1.2020 il Tribunale ha dichiarato lo stato di insolvenza di GALIMBERTI S.P.A. (c.f. 01561850130) con sede legale in Milano, via Matteo Bandello 5, nominando Commissario giudiziale il dott. Maurizio De Filippo;

con decreto in data 19.3.2020 il Tribunale ha dichiarato l'apertura della procedura di Amministrazione straordinaria in capo alla ridetta società;

nel contesto della ridetta procedura concorsuale il commissario straordinario ha predisposto un programma di cessione che prevedeva la vendita di 7 rami aziendali a norma degli artt. 54 e 27, co. 2 d.lgs. 270/1999;

con istanza proposta in data 10.11.2021 ai sensi dell'art. 73 d.lgs. 270/1999 il commissario straordinario ha dato atto del fatto che all'esito della procedura competitiva di vendita non sono pervenute offerte di acquisto per i rami aziendali siti in Como e Milano, nonostante fosse ormai prossimo a spirare il termine annuale (scadente il 17 novembre 2021) di durata del programma di cessione;

con decreto in data 18.11.2021, spirato definitivamente il termine senza che i due rami aziendali di Como e Milano fossero esitati, il Tribunale *“ritenuto che non risulta applicabile l'art. 73 d.lgs.*



270/1999, quanto piuttosto, l'art. 70 d.lgs. 270/1999 in quanto, malgrado gli sforzi profusi dal Commissario Straordinario, il programma di cessione dei beni aziendali non è stato integralmente eseguito non essendo stati esitati due rami aziendali, mentre tuttora sussistono alcuni beni che dovranno essere liquidati" ha fissato per la comparizione del MISE, del Commissario Straordinario nonché dell'imprenditore dichiarato insolvente l'udienza del 10.12.2021;

vista la nota del MISE in data 9-10.12.2021 con cui il Ministero ha concluso rimettendo al "Tribunale ogni valutazione e conseguente determinazione finale sull'eventuale prosieguo dell'amministrazione straordinaria a carattere liquidatorio, ovvero sulla sua conversione in fallimento ai sensi dell'art.71 del D.Lgs. 270/1999";

sentito il debitore e il commissario straordinario all'udienza del 10.12.2021 così come fissata e che nell'occasione il debitore ha concluso "per la prosecuzione della procedura di amministrazione straordinaria, rappresentando che il piano del commissario è stato sostanzialmente adempiuto e che residua solo un immobile da vendere";

rilevato che a norma dell'art. 70 d.lgs. 270/1999 il tribunale, anche d'ufficio, "dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, tale cessione non sia ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma", mentre, a norma dell'art. 73 del medesimo decreto legislativo la cessazione dell'esercizio dell'impresa può essere pronunciata solo allorquando, nel termine di scadenza del programma, eventualmente prorogato, è avvenuta la "integrale cessione dei complessi stessi";

considerato che, come detto, il programma di cessione dei complessi aziendali non è stato integralmente eseguito in quanto ivi era previsto che fossero venduti 7 rami aziendali, mentre sono stati esitati solo 5 rami aziendali, non avendo avuto esito fruttuoso il tentativo di vendita dei rami in Como e Milano;

ritenuto che, il combinato disposto degli artt. 70 e 73 come sopra citati non lascino alcun margine di discrezionalità al tribunale in relazione alla scelta tra la cessazione dell'esercizio dell'impresa ovvero la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento, dovendosi solamente accertare se, nel termine di scadenza del programma, la cessione dei complessi aziendali sia o meno avvenuta integralmente, senza che il dettato legislativo consenta di valutare l'utilità del fallimento rispetto alla prosecuzione dell'amministrazione straordinaria con riferimento agli ulteriori beni da liquidare, escludendo anzi espressamente che una sola parziale cessione dei complessi aziendali, così come nella specie, possa determinare la semplice cessazione dell'esercizio dell'impresa;

PQM

visti gli artt. 69 e ss. d.lgs. 270/1999;

DICHIARA

il fallimento di GALIMBERTI SPA con sede legale in, VIA BANDELLO MATTEO, 5 MILANO, quale procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg. UE 848/2015

NOMINA



Giudice delegato il dott. Sergio Rossetti;

NOMINA

- 1) curatore il dott. Maurizio De Filippo, professionista che ha i requisiti di cui al novellato art. 28 L.F.;
- 2) ordina al fallito, ove non vi abbia già provveduto, di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- 3) conferma per la prosecuzione della verifica dello stato passivo l'udienza del 19.1.2022 ad ore 9.30
- 4) dispone che lo svolgimento dell'udienza avvenga mediante collegamenti da remoto ai sensi dell'art. 95, co. 3 l.f. accedendo al seguente link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjAxMTMlYmQtMzgxC00ZDRkLTlhODktZjdINWMyZTAyMTVi%40thead.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22%2c%22Oid%22%3a%228df10bb4-001b-4015-9737-15476113e02a%22%7d

- 5) informa i creditori che alla stanza virtuale del Giudice si potrà accedere anche via web, senza la necessità di scaricare il programma Teams; che, senza ulteriori avvisi, potranno accedere alla sala virtuale cliccando sul link di cui sopra nella data fissata per la verifica delle domande tardive; che nella sala virtuale dovranno accedere - per evidenti ragioni di stabilità della rete - con microfono e telecamera spenti; i creditori verranno ammessi a parlare e, quindi, invitati sin da ora ad accendere telecamera e microfono, solo nel momento in cui la propria domanda di insinuazione al passivo sarà esaminata; ove alcuni creditori intendano interloquire sulla domanda da altri proposta dovranno indicare nella chat della sala virtuale la parola "intervento" seguita dal proprio nome e cognome
- 6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 L.F.;
- 7) ordina al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del fallito (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
- 8) ordina al curatore, ai sensi dell'art. 87 L.F., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che



sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 L.F. ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 c.p.c.;

9) invita il curatore fallimentare entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, a comunicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata del fallimento al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita, autorizzandolo sin d'ora all'apertura della PEC;

10) ordina ai sensi del combinato disposto degli artt. 8, co. 3, d.lgs. 270/1999 e 17 LF, che la presente sentenza sia notificata in copia integrale al debitore fallito ai sensi dell'art. 137 c.p.c. e comunicata per estratto ai sensi dell'art. 136 c.p.c. al curatore, al pubblico ministero, nonché al MISE entro 3 giorni;

11) dispone la trasmissione per estratto all'ufficio del Registro delle Imprese ove l'imprenditore ha sede legale e, se difforme da quella effettiva, anche all'ufficio del registro delle imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione in ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio della sezione seconda civile il 16/12/2021

Il Presidente

Sergio Rossetti

